COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie (5853) 3

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 3, 4, 5

Aiardi Alberto (gruppo DC), *Relatore* 3, 4

Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde) 4, 5

Solaroli Bruno (gruppo comunista-PDS) 5

Tarabini Eugenio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,10.

FRANCESCO NERLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie (5853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie ».

Alcune delle misure contenute nel provvedimento in esame hanno formato oggetto di iniziative legislative assunte in varie altre sedi, anche da parte del Governo, per cui questa sera credo dovremmo valutare il da farsi e assumere le relative determinazioni. In questo senso prego il relatore di riferire alla Commissione sulle novità intervenute rispetto all'esame del provvedimento che, ricordo, fu iniziato nella seduta del 20 novembre scorso e subito rinviato al giorno successivo.

ALBERTO AIARDI, *Relatore.* Signor presidente, come lei ha già ricordato, il provvedimento in esame ha avuto un iter molto tormentato e travagliato. Il disegno di legge era peraltro il risultato di un primo provvedimento, portato avanti con diversi decreti, che comprendeva anche una serie di interventi per Venezia e Chioggia, che poi hanno formato oggetto di altre iniziative legislative. Del provvedimento iniziale è così rimasta la seconda parte; in particolare, una serie di disposizioni per la difesa del suolo, il rifinanziamento del FIO e l'autorizzazione all'utilizzazione di fondi FIO non impiegati per il venir meno della possibilità di realizzazione di determinati progetti, gli articoli 3 e 4 relativi ai contributi a titolo di solidarietà nazionale alle regioni Sicilia e Sardegna, l'articolo 5 concernente interventi per la difesa del mare, e l'articolo 6 con cui si è data attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale che imponeva per legge la ripartizione tra le regioni del fondo comune regionale.

Inoltre, il testo in esame, in relazione ad alcuni emendamenti presentati dal Governo, è risultato integrato anche con alcune norme attuative della legge dell'agosto del 1991 relativa al rifinanziamento degli interventi di sostegno all'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Non credo di dover svolgere nuovamente in questa sede una relazione analitica sul provvedimento perché sarebbe la terza o quarta volta che svolgo tale ruolo. Da quanto mi risulta, ma non ho avuto modo di fare una verifica esatta, buona parte delle disposizioni del testo in esame risultano contenute in altri provvedimenti (disegni o decreti-legge) già all'esame delle Camere. In questo senso dovremmo verificare, anche sulla base delle indicazioni che potranno venire dal rappresentante del Governo, quali norme del provvedimento siano ancora valide.

Faccio un solo esempio: l'articolo 5 regolamenta una serie di finanziamenti per interventi a difesa del mare che hanno formato oggetto di un altro provvedimento in materia analoga sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere alcuni giorni orsono.

In conclusione, chiedo al Governo di indicare quali disposizioni del testo in esame possano ritenersi ancora valide e quali invece siano superate da altri provvedimenti già in vigore o in corso di esame presso le Camere.

PRESIDENTE. Prima di ascoltare il rappresentante del Governo, do la parola all'onorevole Mattioli, che l'ha chiesta.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, come lei certamente ricorderà, su questo provvedimento vi è stata notevole attenzione da parte del nostro gruppo, che ha manifestato forti riserve sui punti più problematici del testo, in particolare sui primi quattro commi dell'articolo 2 e gli articoli 3 e 6. Abbiamo appreso che ora il Governo intenderebbe stralciare queste norme per farne oggetto di altre iniziative legislative. Se così fosse, noi continueremmo, sì, a manifestare la nostra contrarietà sugli altri aspetti problematici, però verrebbe meno l'opposizione più dura, che si è concretizzata nella presentazione di numerosissimi emendamenti. Ho voluto dirlo per chiarire le nostre intenzioni.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. Francamente, non capisco perché tali osservazioni coinvolgano anche l'articolo 6.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, ricordo perfettamente il fermo atteggiamento del gruppo verde nel manifestare la sua opposizione, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, nei confronti dell'assegnazione del progetto di legge alla Commissione in sede legislativa. Questa, però, è storia passata; attualmente, il contenuto del provvedimento è stato quasi interamente trasfuso in altri strumenti normativi. A tale proposito, do lettura, perché la Commissione ne sia informata in modo preciso, di una nota che riassume la sorte di questo disegno di legge, o meglio delle sue singole disposizioni, trattandosi di un provvedimento dal contenuto complesso: « articolo 1, commi 1, 2 e 3: le disposizioni ivi previste risultano già autorizzate dalla recente legge 8 novembre 1991, n. 360 (articolo 7) concernente 'Interventi urgenti per Venezia e Chioggia'; articolo 1, comma 4: la norma è stata riprodotta nel decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, (articolo 2) concernente 'Differimento di termini previsti da disposizioni legislative', ora all'esame delle Camere (Atto Senato n. 3140), ed altresì nel disegno di legge concernente 'Disposizioni in materia di risorse idriche' (Atto Senato n. 2968), per cui si pone un problema di opzione tra i provvedimenti; articolo 2, commi 2, 3 e 4: le norme risultano previste dall'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 360 del 1992; articolo 2, comma 5: la disposizione risulta già prevista dall'articolo 7 della predetta legge n. 360 del 1991; articolo 3: il predetto articolo risulta riprodotto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 1 del 1992; articolo 4: le finalità in questione (attribuzione alla regione Sardegna del contributo di lire 250 miliardi per l'anno 1990) risultano già conseguite per effetto del combinato disposto dell'articolo 8 della legge n. 360 del 1991 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 14 del 1992; articolo 5: la disposizione, il cui quadro finanziario non risulta aggiornato alla luce della legge finanziaria 1992, è prevista anche dall'articolo 7 del disegno di legge concernente 'Interventi per la difesa del mare' (Atto Camera n. 4933); articolo 6: la disposizione è riprodotta dall'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 1 del 1992 ».

Conclusivamente, il provvedimento risulta complessivamente superato per effetto di altri testi normativi nel frattempo intervenuti o comunque già in corso d'esame.

PRESIDENTE. Ritengo che le importanti informazioni forniteci con tanta chiarezza dal rappresentante del Governo rendano necessario un rinvio dell'esame del provvedimento.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. Ringrazio il sottosegretario Tarabini per averci rias-

sunto con tanta precisione aspetti di cui avevamo soltanto una conoscenza un po' generica. Sulla base di tali notizie, ritengo di dover concordare con la proposta del presidente.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi associo calorosamente alla proposta del presidente.

BRUNO SOLAROLI. Mi associo ai colleghi nel concordare con la proposta del presidente.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero ribadire che, allo stato, il provvedimento non può avere ulteriore corso e preannuncio che il Governo si riserva di valutare l'opportunità di deliberare il formale ritiro del disegno di legge.

PRESIDENTE. In attesa di conoscere le valutazioni del Governo, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO